

**LOTTO 2) DI GARA
Assicurazione INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI**

**FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE
G.GIGLIO DI CEFALU'**

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro - Oggetto dell'Assicurazione – Massima Esposizione Annuale - Danni Indennizzabili – Garanzie Prestate – Esclusioni - Norme che regolano l'Assicurazione Incendio ed Eventi Equiparati – Scoperti/Franchigie - Limiti

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione
POLIZZA	il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	La FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU' che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altrui
ASSICURATO	la Contraente o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione;
BROKER	Alessandro Flaccomio broker di assicurazione c/o Rasini Viganò Assicurazioni SpA, al quale la Contraente ha affidato la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dalla Contraente alla Società
RISCHIO	Qualunque evento al cui verificarsi la presente assicurazione offre la garanzia contrattualmente pattuita.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO INDENNITA'	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
SCOPERTO	la somma derivante dall'applicazione della percentuale calcolata sul danno quantificato a termini di polizza (con il minimo non indennizzabile eventualmente pattuito), e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico del Contraente
FRANCHIGIA	la somma stabilita contrattualmente in cifra fissa che, in caso di sinistro, rimane a carico del Contraente e pertanto detratta dall'ammontare complessivo del danno quantificato a termini di polizza.
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 DURATA DEL CONTRATTO – RESCINDIBILITA' ANNUALE - PROROGA – RINNOVO

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2006 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2007.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza e/o quella della ulteriore proroga, richiedere alla Società, il rinnovo temporaneo della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 giorni.

In quest'ultimo caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste all'Articolo "Assicurazione con Dichiarazione di Valore" che segue, successivamente al termine del periodo di proroga.

La Società s'impegna a rinnovare temporaneamente l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (giorni) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà di ciascuna delle Parti di disdire la presente polizza al 31 Dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

Si prende atto della facoltà, per entrambe le Parti, di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di 14 (quattordici) giorni, dai rischi derivanti da Atti di Terrorismo come definiti, più avanti, alla Clausola Integrativa 37.

Resta sin d'ora concordato tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui la Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che la Contraente stessa non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali. Analoga disposizione vale nel caso la Società receda dalla Clausola Integrativa 37, nel qual caso tuttavia la Contraente potrà richiedere il mantenimento anche della presente polizza senza la garanzia per i rischi derivanti da Atti di Terrorismo.

2 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

Si prende atto tra le Parti che, qualora indicato nella Scheda di Offerta relativa alla presente assicurazione, la presente assicurazione è divisa per quote tra le diverse società ivi indicate.

In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo del risarcimento.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici. Restano ferme le prescrizioni in materia di coassicurazione indicate nel regolamento di gara.

**3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO –
MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui all'Articolo 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempre che le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

**4 DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI ANTICIPATI
(al perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il premio annuo complessivo anticipato, come calcolato al successivo Articolo 6, viene frazionato in due rate semestrali.

I premi dovranno essere pagati alla Società entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza e per le rate successive da quelle delle successive scadenze semestrali.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato alla Società Assicuratrice il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di Pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere della Contraente a condizione che, gli estremi dell'Ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

**5 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON AUMENTO DI PREMIO
PERIODO DI MORA**

Anche le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Azienda a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax.

6 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio è determinato dall'applicazione del tasso promille indicato nell'offerta (..... ‰), comprese imposte governative vigenti, alla somma assicurata per il periodo di assicurazione di riferimento.

Ai fini della validità della copertura la Contraente è tenuta a versare un premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dell'INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI, per FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'

dal Capitolo "Assicurazione con dichiarazione di valore", si procederà al calcolo dell'eventuale premio di regolazione e di aggiornamento somme assicurate.

Sulla base di quanto precede per il presente periodo di assicurazione il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Somma Globale Assicurata Euro 42.360.000,00 al tasso, comprese imposte governative vigenti, indicato nell'offerta del ‰

Premio annuo di € suddiviso in due rate semestrali di Euro

7	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
---	------------------------------

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

8	DIMINUZIONI, ALIENAZIONI, CESSAZIONI
---	--------------------------------------

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

9	BENI NON INDICATI
---	-------------------

Nell'eventualità che un determinato bene non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene verrà attribuito alla voce "Beni Mobili".

10	VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
----	---------------------------------------------------------

La Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli immobili assicurati.

11	DANNI PRECEDENTI
----	------------------

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e della Contraente stessi.

12	ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
----	-------------------------------------------

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

13	LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
----	------------------------------

Salvo il caso previsto dall'Articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

14	FORMA DELLE COMUNICAZIONI
----	---------------------------

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto.

15	ONERI FISCALI
----	---------------

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

16	TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
----	------------------------------------------------

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

17	ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
----	---------------------------------

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

18	GESTIONE DELLA POLIZZA
----	------------------------

Resta inteso fra le Parti che la gestione e l'esecuzione della presente polizza è affidata al Broker incaricato dalla Contraente.

Si dà inoltre atto che ai fini dell'articolo 1901 Codice Civile il pagamento dei premi effettuato al Broker si intenderà come ricevuto dalle Compagnie. Del pari, le comunicazioni ricevute dal Broker, si intendono come ricevute dalle Compagnie anche ai fini dell'articolo 1913 del Codice Civile.

19	INTERAZIONE DI CLAUSOLE
----	-------------------------

Si conviene fra le Parti che qualora Norme, Condizioni e/o Clausole di questa polizza prevedano l'esclusione e/o limitazione per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze e per tali rischi e/o eventi e/o circostanze così escluse e/o limitati sia altrimenti prevista copertura in questa stessa polizza o in altra ad essa collegata, il sinistro si intenderà coperto con applicazione delle eventuali franchigie e/o limiti di capitale indennizzabile previsti dalla specifica Norma, Condizione e/o Clausola più favorevole all'Assicurato.

20	ALTRE ASSICURAZIONI SPECIFICHE
----	--------------------------------

Si conviene tra le Parti che la presente polizza non è operativa per i beni riguardo ai quali la Contraente abbia sottoscritto altra polizza specifica; resta fin da ora comunque convenuto che, in caso di inoperatività totale o parziale (non considerandosi tra tali casi l'esistenza di franchigie) per una qualunque causa della suddetta specifica polizza, opererà la presente garanzia anche in Differenza di Limiti (D.I.L.) ed in Differenza di Condizioni (D.I.C.).

21	FORO COMPETENTE
----	-----------------

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.

22	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
----	--------------------------------

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

23	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
----	----------------------------

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'**ASSICURAZIONE** dell'

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dell'INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI, per FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, ferma l'operatività in favore della Contraente dell'art. 39 delle norme del presente contratto – Onorari Periti.

27	MANDATO DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI - INDENNIZZO SEPARATO
----	----------------------------------------------------------------

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, fatto salvo il disposto di cui all'Articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", nonché verificare se l'Assicurato o la Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo "Obblighi della Contraente / Assicurato in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Dietro richiesta dell'Assicurato, viene applicato tutto quanto previsto dal Capitolato relativo all'indennizzo a ciascun gruppo di Beni singolarmente considerato, come se per ognuno di tali gruppi di Beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati alla liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

28 DETERMINAZIONE DEL DANNO - VALORE A NUOVO

Per "valore a nuovo" si intende:

per i BENI IMMOBILI

- la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Bene escludendo soltanto il valore dell'area

per i BENI MOBILI
(escluse Merci)

- il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico

(al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e delle spese di trasporto e di montaggio).

In caso di sinistro si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè – escludendo il valore dell'area – al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei Beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo; la ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e, sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società.

Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:

- per i beni immobili (o porzioni di) e per gli impianti ed i macchinari che, al momento del sinistro, si trovano in stato di inattività, (con la precisazione però che le sospensioni temporanee, anche prolungate, di attività per manutenzione, revisione e simili o per esigenze o schemi operativi non costituiscono "stato di inattività");
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non vengono intraprese e compiute in tempi oggettivamente possibili o non vengono intraprese.

29 DETERMINAZIONE DEL DANNO - VALORE DI ASSICURAZIONE

per i Beni Immobili
e Mobili (escluse merci)
in STATO DI INATTIVITA'

L'ammontare del danno indennizzabile viene determinato stimando il costo (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario o delle spese di trasporto e di montaggio) di riparazione, di ricostruzione di rimpiazzo a nuovo (escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico), ridotto in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero).

Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

30 DETERMINAZIONE DEL DANNO - VALORE DI RIACQUISTO

per MERCI

Alle merci acquistate è attribuito il costo di riacquisto al giorno del sinistro, aumentato degli oneri fiscali se dovuti.

Alle merci in corso di lavorazione e/o di sperimentazione è attribuito il valore che esse avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo di riacquisto della materia prima e/o dell'intermedio al giorno del sinistro, aumentato delle spese di lavorazione/sperimentazione sostenute fino a quel momento e degli oneri fiscali se dovuti.

Qualora le valutazioni così formate superassero i corrispondenti prezzi di mercato, dovranno essere applicati questi ultimi.

31 OPERE D'ARTE

Qualora esista una stima di opere specifiche redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'Articolo 1908 del Codice Civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

32 DENARO E VALORI

Denaro e titoli di credito vengono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

33 COPPIE - INSIEMI – SERIE

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

34 POSSESSO E GESTIONE DEI PRODOTTI

In caso di danno alle merci assicurate (in qualunque stadio esse si trovino) o di presumibile danno, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso ed alla loro gestione.

Resta espressamente convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali merci sono state effettivamente danneggiate, l'Assicurato determinerà se tali prodotti sono adatti per essere rilavorati e/o comunque utilizzati e/o venduti, salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

35 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Resta sin d'ora concordato tra le Parti che l'eventuale recesso intimato dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui la Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che la Contraente stessa non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.

36 ASSICURAZIONE PARZIALE

Fatto salvo quanto disposto dal Capitolo "Assicurazione con dichiarazione di valore" se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Semplificazione della gestione dei sinistri fino ad € 50.000,00:

A parziale deroga dell'articolo "Assicurazione parziale" delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, si conviene tra le Parti che qualora l'ammontare del danno accertato a termini di polizza – al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti – risulti uguale od inferiore ad € 50.000,00 la Società Assicuratrice indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l'applicazione della regola proporzionale contemplata nel comma precedente e rinunciando all'applicazione dell'Art. 1907 C.C.

Le Parti, inoltre, saranno anche dispensate dalla dimostrazione e dall'accertamento del valore di preesistenza del coacervo degli enti assicurati.

37 ANTICIPI D'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di € 50.000,00.

L'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Tale acconto non può comunque essere superiore ad € 1.500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato a valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra viene effettuata come se tale condizione non esistesse.

Per tale bene però, oltre all'anticipo di cui sopra, la Società procede al pagamento del supplemento d'indennizzo in base allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo; più precisamente, viene effettuata entro 30 giorni da quando sia stata esibita regolare fattura comprovante i lavori già eseguiti.

38 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o della Contraente.

L'Assicurato è comunque legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'indennizzo, rilasciata da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione, di restituire quanto percepito. Detto importo da restituire dovrà inoltre essere

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dell'INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI, per FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'

maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

39	ONORARI PERITI E/O SOCIETA' DI REVISIONE, INGEGNERI, ARCHITETTI E CONSULENTI
----	------------------------------------------------------------------------------

La Società terrà a proprio diretto carico, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consulenti o Società di revisione che la Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente al disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione.

40	RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
----	--------------------------------

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Articolo 1916 del Codice Civile, a condizione che la Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile del danno.

41	OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI – RENDICONTO
----	------------------------------------------------------------------

La Società s'impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza del 31 gennaio di ogni anno ed in ogni caso alla data di cessazione del contratto, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Beni Immobili:

come tali intendendosi tutte le costruzioni, ovunque esistenti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano:

- di proprietà della Contraente o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso;

- di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia alla Contraente;

compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrato, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali, le reti fognarie e di canalizzazione in genere, strettamente di pertinenza del fabbricato, ed escluso solo quanto compreso nella dizione di "beni mobili".

Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati. Esse sono prevalentemente costruite in materiali incombustibili.

In esse non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che la Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili.

E' tuttavia esclusa qualsiasi attività industriale.

Beni Mobili (compresi Oggetti d'Arte):

Intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà della Contraente o perché il medesimo ne ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, terzi in genere.

Per Oggetti d'Arte assicurati si devono intendere, qualora non assicurati con specifiche polizze: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro oggetto avente valore artistico, di proprietà della Contraente o di Terzi, affidati alla Contraente stessa e custoditi presso le Sedi della Contraente o di altri Enti Pubblici e/o Privati.

Ricorso di Terzi, compresi i Locatari:

Inteso come le conseguenze della Responsabilità Civile attribuibili alla Contraente a termini degli Articoli 2043 e seguenti del Codice Civile, per i danni a beni immobili e mobili di proprietà di Terzi, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto. Sono compresi i condòmini, nonché i proprietari degli immobili stessi per le parti non locate all'Ente.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per il Ricorso di Terzi e sino a concorrenza del 10% del massimale stesso.

Questa garanzia non prevede l'applicazione dell'Art

Assicurazione con dichiarazione di valore

- 1 - La Contraente dichiara che il capitale globale assicurato con la presente polizza comprende il valore della totalità dei Beni Immobili e Mobili su cui ha un interesse assicurativo.
- 2 - La Società - in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non applicherà, qualunque sia il valore dei beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, la regola proporzionale di cui all'Articolo "Assicurazione Parziale".
- 3 - La Contraente è tenuta a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'aggiornamento del valore globale assicurato calcolato alla data di scadenza del periodo stesso. Tale comunicazione dovrà essere fatta non oltre 120 giorni dal termine di detto periodo di assicurazione.
- 4 - La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme
 - a) risultanti da rivalutazione del costo medio di ricostruzione a nuovo per mc. dichiarato all'inizio del periodo di assicurazione, dovuta ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - b) derivanti da aumento dei mc. complessivi dovuto ad introduzione in garanzia, senza peraltro alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte della Contraente, di beni comunque acquisiti nel corso del periodo di assicurazione;purché tali maggiori somme non superino ulteriori € 2.000.000,00 del capitale globale risultante in polizza in base all'ultima dichiarazione.
Qualora invece le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino, separatamente o nel loro insieme, aumenti superiori ad ulteriori € 2.000.000,00 del capitale globale risultante in polizza, l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.
Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di beni che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.
- 5 - Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura della Contraente

€55(n)1.4422()-11.33446.336-€1 0 rg 708(o)146.336-.4

MASSIMA ESPOSIZIONE ANNUA

I **LIMITI DI ESPOSIZIONE ANNUA COMPLESSIVA** della Società debbono intendersi così fissati:

BENI IMMOBILI	€ 36.000.000,00	
BENI MOBILI	€ 6.360.000,00	
RICORSO TERZI		
Massimale	€ 2.500.000,00	con il seguente
Limite per sinistro	€ 2.500.000,00	

DANNI INDENNIZZABILI

Previa deduzione, sinistro per sinistro, dello scoperto e/o della franchigia eventualmente previsti, la Società indennizza tutti i

A	DANNI MATERIALI	subiti e, più precisamente i
a1	DANNI DIRETTI	verificatisi per effetto diretto di taluno dei rischi garantiti
a2	DANNI CONSEQUENZIALI	verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di taluno dei rischi garantiti, compresi i guasti cagionati per ordine delle Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un rischio garantito e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto

La Società risponde altresì delle

b1	SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO	nonché di trasporto al più vicino scarico autorizzato o di smaltimento, dei residui del sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti
b2	SPESE DI RIMOZIONE E DI RICOLLOCAMENTO	delle cose esistenti, assicurate o non, allo scopo di ripristinare, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, i Beni Immobili e/o Mobili o, in genere l'attività

GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni e le spese di cui sopra, causati/derivanti da

1	INCENDIO	;
2	INCENDIO CONSEGUENTE AD ESISTENZA E/O AD IMPIEGO DI RADIOISOTOPI	;
3	FULMINE	;
4	ESPLOSIONE E SCOPPIO	verificatisi anche per cause indipendenti dall'attività esercitata. Sono compresi i danni alla macchina od all'impianto in cui l'evento si è verificato;
5	IMPLOSIONE	Repentino dirompersi o cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o per eccesso di pressione esterna;
6	CADUTA DI AEROMOBILI	loro parti o cose da essi trasportate;
7	CADUTA DI VEICOLI SPAZIALI, CORPI OD OGGETTI ORBITANTI	loro parti o cose da essi trasportate, nonché caduta di
8	CADUTA DI METEORITI	;
9	CADUTA DI ASCENSORI	nonché montacarichi e simili a seguito di guasto accidentale o rottura dei relativi congegni, caduta di antenne televisive e simili;
10	MANCATA OD ANORMALE PRODUZIONE E/O DISTRIBUZIONE E/O FUNZIONAMENTO	di energia elettrica, termica o idraulica, di apparecchiature Elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi assicurati che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
11	URTO DI VEICOLI STRADALI	anche se appartenenti alla Contraente;
12	FUMO	anche se prodotto da incendio di beni diversi da quelli assicurati o non assicurati;
13	ONDA SONICA	Determinata da aeromobili o corpi od oggetti in genere in moto a velocità che supera il muro del suono;
14	FUORIUSCITA DI ACQUA	compresa anche

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dell'INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI, per FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'

15	ACQUA PIOVANA	a seguito di guasto o rottura accidentale, anche solo di parti di impianti, di serbatoi, di cisterne, contenitori, condutture o tubature (non mobili), escluso il formarsi di umidità e lo stillicidio ma comprese le spese di:
16	RICERCA e RIPARAZIONE	del guasto o della rottura;
17	INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI	sono compresi i danni agli immobili ed al loro contenuto arrecati da acqua entrata per intasamento delle gronde o dei pluviali causato da grandine. Sono inoltre indennizzabili i danni agli immobili ed al loro contenuto per intasamento di gronde o pluviali causato dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale;
18	EVENTI ATMOSFERICI	intendendosi per tali: trombe d'aria, uragani, nubifragi, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, grandine. Non sono indennizzabili i danni provocati da detti eventi atmosferici: a) a beni all'aperto, eccetto quelli all'aperto per loro naturale destinazione b) a baracche in metallo, legno o plastica ed al loro contenuto c) ad insegne, limitatamente alla grandine d) attraverso lucernari o serramenti non efficacemente chiusi;
19	SOVRACCARICO DI NEVE	che danneggi i beni assicurati dopo aver provocato rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti, ai lucernari od ai serramenti in genere. Non sono indennizzabili i danni a) subiti da beni all'aperto, eccetto quelli all'aperto per loro naturale destinazione b) a baracche in metallo, legno o plastica ed al loro contenuto c) ai capannoni pressostatici od alle tensostrutture ed al loro contenuto;
20	GELO	che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio degli immobili;
21	ALLAGAMENTI	provocati da acque che penetrino all'interno degli immobili per cause diverse da inondazioni, alluvioni, fuoriuscite dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua (naturali od artificiali). Non sono indennizzabili i danni a) causati da acque penetrate attraverso serramenti o lucernari non efficacemente chiusi b) derivanti dal formarsi di umidità o da stillicidio c) provocati da qualsiasi interruttore di flusso d'acqua lasciato aperto;
22	INONDAZIONI ED ALLUVIONI	anche causate da terremoto. Sono esclusi i danni a) a beni all'aperto, eccetto quelli all'aperto per loro naturale destinazione b) derivanti da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dell'INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI, per FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'

23	EVENTI SOCIO-POLITICI	Intendendo per tali: scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi o di sabotaggio, dimostrazioni di folla, commessi da qualsiasi persona che agisca individualmente od in associazione;
24	ATTI DI TERRORISMO	Intendendo per tali i danni materiali direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;
25	FENOMENO ELETTRICO	per effetto di scariche, correnti od altre disfunzioni di natura elettrica, subite da impianti elettrici ed elettronici, circuiti compresi. Sono esclusi i danni dovuti ad usura degli apparecchi, quelli provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni, dovuti a difetti preesistenti già noti all'Assicurato;
26	ROTTURA DI LASTRE	di cristallo, mezzo cristallo, vetro (comprese iscrizioni e decorazioni), purché stabilmente collocate nelle loro installazioni, sia movibili su cardini, cerniere o guide che non movibili, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi. Le rigature o segnature non costituiscono rottura indennizzabile. Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura;
27	AUTOCOMBUSTIONE	combustione spontanea senza fiamma e/o fermentazione;
28	MERCI IN REFRIGERAZIONE	danni subiti da merci e/o dai prodotti a causa di: 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo 2) fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti: a) ad un evento garantito in polizza b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto o nei relativi dispositivi di controllo, sicurezza, o chiusura, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica. La Contraente o l'Assicurato dovranno, non appena a conoscenza del fatto, darne immediatamente avviso alla Società e/o al Broker con il mezzo più rapido possibile. La garanzia ha però effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore di 6 (sei ore); pertanto, se il mancato od anormale freddo ha avuto durata inferiore, il danno non sarà indennizzabile e la Contraente o l'Assicurato non saranno tenuti all'avviso di cui sopra;
29	SPESE DI RESTAURO	per gli Immobili di PARTICOLARE STRUTTURA o

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo della Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da eruzioni vulcaniche; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro		LIMITI DI INDENNIZZO
COSTI DI PROGETTAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE	Sc. nessuno	Fr. nessuna	Euro 150.000,00 per sinistro
RIFACIMENTO ARCHIVI	Sc. nessuno	Fr. nessuna	Euro 200.000,00 per sinistro
ONORARI PERITI	Sc. nessuno	Fr. nessuna	Euro 100.000,00 per sinistro
SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO	Sc. nessuno	Fr. nessuna	1% della somma complessivamente assicurata per sinistro
SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO	Sc. nessuno	Fr. Nessuna	0,5% della somma complessivamente assicurata per sinistro
CADUTA ASCENSORI	Sc. nessuno	Fr. Euro 250,00	Nessuno
FUORIUSCITA DI ACQUA	Sc. nessuno	Fr. Euro 250,00	Nessuno
ACQUA PIOVANA	Sc. nessuno	Fr. Euro 500,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro
RICERCA e RIPARAZIONE	Sc. nessuno	Fr. Euro 250,00	Euro 50.000,00 per anno assicurativo
INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI	Sc. nessuno	Fr. Euro 500,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro
EVENTI ATMOSFERICI	Sc. nessuno	Fr. Euro 10.000,00	70% della somma complessivamente assicurata per sinistro
SOVRACCARICO DI NEVE	Sc. 10% del danno	con il minimo di Euro 5.000,00	Euro 2.500.000,00 per sinistro
GELO	Sc. nessuno	Fr. Euro 250,00	Nessuno
ALLAGAMENTI	Sc. nessuno	Fr. Euro 1.500,00	Euro 2.500.000,00 per sinistro
INONDAZIONI ED ALLUVIONI	Sc. nessuno	Fr. Euro 15.000,00	Euro 5.000.000,00 per sinistro

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dell'INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI, per FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'

Segue

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro		LIMITI DI INDENNIZZO
EVENTI SOCIO-POLITICI	Sc. nessuno	Fr. Euro 1.500,00	70% del capitale esistente per singola ubicazione e per sinistro
ATTI DI TERRORISMO	Sc. 20% del danno con il minimo di Euro 10.000,00		Euro 15.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
FENOMENO ELETTRICO	Sc. nessuno	Fr. Euro 250,00	Euro 150.000,00 per sinistro
ROTTURA DI LASTRE	Sc. nessuno	Fr. Nessuna	Euro 5.000,00 per lastra e per sinistro
AUTOCOMBUSTIONE	Sc. nessuno	Fr. Nessuna	Nessuno
MERCİ IN REFRIGERAZIONE	Sc. nessuno	Fr. Euro 500,00	Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
SPESE DI RESTAURO	Sc. nessuno	Fr. Euro 2.500,00	Euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
SPESE EXTRA	Sc. nessuno	Fr. nessuna	Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo